Studio Legale

Avv. Francesco Tinaglia

Avv. Gabriella Deplano

Via Santuario di Cruillas, 8 – Tel. 091205273 90145 PALERMO

COPIA PER NOTIFICA

ECC.MA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO

RICORSO

Dei Sigg.ri

tutti elettivamente domiciliati in Palermo Via Santuario di Cruillas n. 8 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Tinaglia e Gabriella Deplano che li rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente giusta procura speciale in calce al presente ricorso

CONTRO

La Regione Siciliana in persona del suo legale rappresentante il Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Palermo Piazza Indipendenza – Palazzo d'Orleans e per legge in Palermo Via A. De Gasperi 81 presso l'Ufficio Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato.

IN FATTO

L'art. 39 della L. Reg. 15.05.2000 n. 10 in vista del riordino del sistema pensionistico dei dipendenti regionali e comunque sino al 31.12.2003, ha sospeso l'applicazione delle norme che consentivano pensionamenti di anzianità, facendo però salva l'applicazione dell'art. 3 della L. Reg. 23.02.1962 N. 2 per i dipendenti che avessero maturato o che maturassero l'anzianità di servizio utile ivi prevista entro la predetta data del 31.12.2003, nonché facendo salva

- NOTA -

Per motivi di privacy, dal presente ricorso sono stati tolti tutti i nominativi di ricorrenti. Gli elenchi completi sono visionabili presso la Sede del Cobas-Codir di Palermo o contattando i propri Rappresentanti Prov.li. l'applicazione dell'art. 18 della L. reg. 3.5.1979 n. 73.

Il secondo comma dell'art. 39 suddetto limitava poi il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo dei dipendenti in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 2 della L. reg. 23.2.1962 n. 2, entro il 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica alla data del 31.12.2003.

Ciò al dichiarato fine di creare le condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni.

Seguivano i commi 3,4 e 5 nei quali si precisavano le modalità di calcolo della suddetta percentuale, si stabiliva il termine per la presentazione delle domande di anticipato pensionamento degli aventi diritto ai sensi dei primi due commi e si regolamentavano le ipotesi di presentazione di domande in esubero o in difetto rispetto alla percentuale stabilita.

Il sesto comma disponeva l'adempimento, a far data dall'1.1.2004, del sistema pensionistico regionale ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

L'ottavo comma del suddetto art. 39 disponeva infine che i collocamenti a riposo del personale previsto dallo stesso articolo, sarebbero avvenuti a partire dalla data di entrata in vigore della legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto, in guisa da giungere alla data del 31.12.2003 al collocamento in pensione di tutto il personale le cui domande fossero state accolte. Di conseguenza potevano chiedere il collocamento a riposo quei

dipendenti regionali che avessero raggiunto o raggiungessero entro il 31.12.2003 trentacinque anni di servizio utile (art. 3 della L. Reg. 2/62) o comunque l'anzianità di servizio utile eventualmente inferiore ai 35 anni previsto dalle disposizioni di legge più favorevoli relative al conseguimento del diritto a pensione concernenti i dipendenti civili dello Stato, senza limite alcuno e senza che dovessero essere contingentati, nonché quei dipendenti, nei limiti delle percentuali stabilite, che avesse raggiunto il 60° anno di età ed avessero maturato almeno 15 anni di servizio effettivo oppure, quale che ne fosse l'età anagrafica avesse prestato almeno 25 anni di servizio effettivo e le impiegate coniugate o vedove con prole a carico che avessero prestato almeno 20 anni di effettivo servizio (art. 2 della L. Reg. 2/62).

Tutti gli odierni ricorrenti, avendo maturato i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 39 della L. Reg. 10/00 hanno presentato domanda di collocamento in pensione ai sensi di tale normativa.

Tali domande sono state esaminate dalla Presidenza della Regione siciliana che con D.D.G. n. 2800 del 20.06.2001 ha approvato i contingenti di uscita del personale che aveva fatto istanza ai sensi del predetto art. 39, disponendone la cancellazione dai ruoli regionali secondo la decorrenza dei contingenti, formati anche sulla base delle preferenze espresse dagli interessati.

In attuazione di ciò il personale collocato nei primi due contingenti venne collocato in pensione e gli venne riconosciuto il trattamento pensionistico secondo la normativa contenuta nella L. Reg. 2/62,

con qualche limitata eccezione relativa a soggetti la cui posizione era da definire per via di ricongiungimenti previdenziali in corso necessari al fine di conseguire l'anzianità di servizio utile al collocamento in pensione.

Invece il personale collocato nei contingenti successivi, invece di essere collocato a riposo alla data stabilita per i contingenti stessi, non è stato collocato in pensione in quanto con disposizione di legge contenuta nell'art. 5, comma 5° della L. Reg. 26.03.2002 n. 2 i contingenti semestrali sono stati trasformati in contingenti annuali e la decorrenza dei collocamenti a riposo è stata differita all'1.1.2004. Di conseguenza i soggetti collocati nel III e nel IV contingente avrebbero dovuto cessare dal servizio all'1.1.2004, mentre il personale collocato nel V e VI contingente avrebbe dovuto cessare dal servizio all'1.1.2005.

Inoltre il comma 6° del predetto art. 5 della L. reg. 2/2002 ha disposto che il personale di ruolo degli istituti regionali d'arte e delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti venisse collocato a riposo a decorrere dall'1.9.2003 e dall'1.9.2005.

Successivamente tale norma è stata modificata per effetto dell'art. 1, della L. Reg. 8.8.2003 n. 11 che ha distinto tra il personale degli Istituti regionali d'arte i cui collocamenti a riposo avrebbero avuto decorrenza dall'1.9.2003 e dall'1.9.2005 e il personale delle scuole materne regionali che avrebbe dovuto essere collocato a riposo con decorrenza 1.9.2004 e 1.9.2005.

Sennonché tutto il suddetto personale, eccetto quello per il quale era stata disposta l'anticipazione all'1.09.2003, non è più cessato dal servizio alle scadenze dei contingenti relativi perché l'art. 20 comma 4° della L. Reg. 29.12.2003 n. 21 ha abrogato i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 della L. reg. 15.5.2000 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'art. 5 della L. Reg. 26.03.2002 n. 2 ed alla L. reg. 8.8.2003 n. 11.

Al contempo l'art. 20 della L. Reg. 21/03 ha modificato il regime pensionistico del personale regionale destinatario alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della L. reg. 09.05.1986 n. 21 (ovverosia del personale in servizio, cui avrebbero dovuto applicarsi le disposizioni della L. Reg. 23.02.1962 n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni), disponendo che si applicassero loro le disposizioni relative al sistema contributivo di cui all'art. 1, comma 6° della legge statale 8.8.1995 n. 335, ovverosia secondo il sistema contributivo.

In buona sostanza l'abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 39 della L. reg. 10/00, contenuta nell'art. 20 della L. reg. 21/03, ha comportato per gli odierni ricorrenti non soltanto la privazione del già riconosciuto diritto di collocamento in pensione per anzianità e quindi di differimento del collocamento a riposo, ma altresì il passaggio da un regime pensionistico ad un altro sostanzialmente diverso, comportante la liquidazione di pensioni di gran lunga più esigue.

Ciò determina certamente una lesione dei diritti dei ricorrenti e poiché costoro ritengono che le norme di cui all'art. 20 della L. reg.

21/03 nella parte in cui hanno abrogato alcune disposizioni dell'art. 39 della L. reg. 10/00 e li hanno assoggettati alle norme di cui all'art. 1 comma 6 della L. 335/95, sono costituzionalmente illegittime e di conseguenza è illegittimo il disconoscimento del loro diritto a pensione secondo le norme previgenti e alle scadenze determinate con atti amministrativi regionali, con il presente atto propongono ricorso, deducendo

IN DIRITTO

I) - Devono premettersi alcune considerazioni in ordine allo status giuridico dei ricorrenti in dipendenza dell'accettazione delle loro domande di collocamento in pensione e del loro inserimento nei contingenti formati dall'Amministrazione, in quanto la determinazione di tale status costituisce sia presupposto per l'incardinamento della giurisdizione di Codesta Ecc.ma Corte, sia elemento di valutazione della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 20 della L. reg. 21/03.

Con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (L.R. 10/2000) le dimissioni del dipendente costituiscono atto unilaterale, non suscettibile di revoca da parte del dipendente, comportante esercizio di attività vincolata (obbligo di cancellazione dai ruoli) da parte dell'Amministrazione, allorché il Decreto di approvazione dei contingenti è divenuto inoppugnabile per decorrenza dei perentori termini di legge.

Di conseguenza deve ritenersi che il diritto a pensione al momento dell'approvazione dei contingenti è stato riconosciuto e l'effetto

estintivo del rapporto di impiego alla scadenza del relativo contingente non potesse essere in alcun modo impedito.

Ma anche ove avesse a ritenersi tuttora applicabile la disciplina regolatrice dell'istituto delle dimissioni secondo l'ordinamento del pubblico impiego, in quanto considerato che né il D. Lgs 165/01 né la L. Reg. 10/00, hanno abrogato l'art. 124 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3, né hanno diversamente disciplinato l'istituto delle dimissioni, queste verrebbero tuttora regolate dal predetto art. 124 del T.U. n. 3/57, la situazione non cambia.

Infatti tale norma consente al dipendente della P.A. di presentare le proprie dimissioni e consente all'Amministrazione di rifiutarle o ritardarne l'accettazione.

La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto dell'impiegato di revocare le dimissioni prima però che esse vengano accettate, in quanto dal momento dell'accettazione esse divengono irrevocabili e il rapporto di impiego si estingue.

Mentre allorquando l'art. 49 del R.D. 30.12.1923 n. 2960 disponeva che le dimissioni facevano perdere il diritto a pensione vi era una sostanziale differenza fra le dimissioni e la domanda di collocamento a riposo dopo l'abrogazione di tale norma per effetto degli artt. 124 e 125 del d.p.r. n. 3/57, la domanda di collocamento a riposo costituisce un particolare modo di risoluzione del rapporto d'impiego sostanzialmente affine alle dimissioni (vedasi: Terranova "Collocamento a riposo" in Enc. Del Diritto).

Poiché è stata riconosciuta all'impiegato la facoltà di chiedere che

il rapporto si estingue ad una data dallo stesso indicata, purchè non sia anteriore a quella di presentazione della domanda stessa, nell'ipotesi in cui la domanda di dimissioni o di collocamento a riposo venga accettata gli effetti della estinzione del rapporto verranno ad essere differiti.

Quindi fra la data dell'accettazione e quella dell'estinzione del rapporto di impiego intercorre un intervallo temporale, ma comunque dalla data di accettazione l'effetto estintivo, sia pure differito, deve considerarsi definitivo.

Anche se l'Amministrazione aveva il potere di differire l'accettazione delle dimissioni, una volta che vi ha provveduto, non può revocarla neppure in autotutela, trattandosi di provvedimento che incide sullo status giuridico del dipendente.

Di conseguenza deve ritenersi che gli odierni ricorrenti, le cui domande di collocamento in pensione erano state accettate e per i quali l'Amministrazione, sia pure su indicazione però non vincolante degli stessi (Vedasi circolare n. 17278 del 7.6.2000) aveva determinato la data di decorrenza dell'estinzione del rapporto, avevano acquisito il diritto al trattamento pensionistico vigente alla data di accettazione delle loro dimissioni.

Ne discende che nella presente controversia si discute sul diritto a pensione dei ricorrenti e pertanto essa ricade nell'ambito della giurisdizione di Codesta Ecc.ma Corte.

E poiché, come sopra sostenuto il diritto azionato ha natura di diritto quesito, deve valutarsi la legittimità costituzionale dell'art. 20 della L.

Reg. 21/2003.

II - Violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione

La Corte Costituzionale, pur affermando che nel nostro sistema costituzionale non sia vietato al legislatore ordinario emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata anche per quanto attiene ai diritti soggettivi perfetti, ha escluso però che il legislatore possa dettare un regolamento irragionevole ed arbitrario che frusti l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica ed ha ritenuto di conseguenza che una modificazione legislativa che intervenga in una fase avanzata del rapporto di lavoro e pertanto determini una irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione dell'attività, debba considerarsi costituzionalmente illegittima (Corte Cost. 17.12.1985 n. 349; id 14.07.1988 n. 822).

Orbene nella presente fattispecie ci troviamo di fronte ad una normativa adottata dopo che erano state accolte le domande di collocamento in pensione ed erano state fissate le decorrenze per l'estinzione dei rapporti di impiego e quindi in un momento in cui non solo esisteva una legittima aspettativa, ma era stato acquisito il diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa a quel momento vigente.

Quindi siamo in presenza di fattispecie molto più rilevanti sul piano del sacrificio delle posizioni giuridiche dei destinatari rispetto a quelle prese in esame dalla Corte Costituzionale nelle due sentenze sopra

citate.

Poiché la Corte Costituzionale ha affermato il principio sopra riportato con alcune limitazioni riferentesi al carattere di ragionevolezza (Sent. N. 349 del 1985) e all'esistenza di inderogabili esigenze (Sent. N. 822 del 1988), occorre scendere analiticamente ad esaminare se nella presente fattispecie la norma di cui all'art. 20 della L. reg. 21/03 abbia dettato un regolamento ragionevole ovvero un regolamento irragionevole ed arbitrario e se essa sia stata dettata da inderogabili esigenze.

E al riguardo le due sentenze offrono parametri e spunti utili per la valutazione della questione che ci riguarda in quanto nella prima la Corte è pervenuta a conclusioni positive in ordine alla legittimità della norma presa in esame, mentre nella seconda è pervenuta a conclusioni negative sulla legittimità costituzionale della norma che riguardava la controversia.

In ordine al problema della ragionevolezza della scelta operata dal legislatore regionale con l'art. 20 della L. reg. 21/03 va rilevato come tale scelta sia esattamente in senso contrario a quella che ha fatto ritenere ragionevole la scelta del legislatore nella sentenza n. 349 del 1985.

Infatti in detta sentenza si legge: " Ogni irrazionale incidenza, tuttavia, va esclusa nel caso in esame in quanto il sacrificio imposto ai pensionati delle gestioni speciali appare giustificato dalla necessità di evitare gravi sperequazioni fra le categorie di pensionati, ed è risultato notevolmente contenuto nelle dimensioni

quantitative e temporali".

Nella presente fattispecie, invece, proprio l'art. 20 della L. reg. 21/03 determina una grave sperequazione fra soggetti nella medesima condizione.

Infatti la norma dell'art. 39 della L. Reg. 10/00 ha trovato applicazione in favore dei soggetti collocati nei primi due contingenti.

Poiché destinatari della stessa erano i dipendenti regionali che entro il 31.12.2003 avrebbero maturato l'anzianità di servizio utile prevista dall'art.2 della L. 2/62, per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 20 della L. reg. 21/03 si è realizzato un differente trattamento pensionistico nei confronti di soggetti tutti nella medesima condizione e tutti in origine destinatari della medesima norma di cui all'art. 39 della L. Reg. 10/03.

Ma la discriminazione è ancora più evidente in relazione a soggetti che malgrado maturassero alla stessa data il requisito di anzianità previsto dall'art. 2 della L. reg. 2/62, erano stati collocati in contigenti diversi.

Infatti l'inclusione nei contingenti non è stata determinata dalla data di maturazione dell'anzianità in quanto pur potendo il dipendente esprimere la propria preferenza l'Amministrazione regionale si è riservata un potere ampiamente discrezionale in ordine alla collocazione nei vari contingenti.

Quindi nei contingenti successivi ai primi due non sono stati collocati soltanto i soggetti che avrebbero maturato i requisiti di servizio dopo

il 31.12.2001, ma anche soggetti che avrebbero potuto trovare collocazione nei primi due contingenti.

Da qui l'assoluta arbitrarietà e irragionevolezza della scelta effettuata dal legislatore regionale di cambiare regime in corso di procedimento volto a definire le posizioni dei soggetti in servizio in attesa della riforma.

Altra irrazionale e arbitraria discriminazione si è realizzata tra il personale a suo tempo incluso nel 3° contingente in quanto, mentre la maggior parte di esso non ha conseguito il diritto a pensione per effetto dell'abrogazione dell'art. 39 della L. reg. 10/00, parte di esso e precisamente il personale degli istituti professionali regionali, pur essendo anch'esso incluso nel 3° contingente ha potuto beneficiare del collocamento in pensione essendo stato questo anticipato al 1.9.2003 rispetto al 1.1.2004 data alla quale avrebbero dovuto essere collocati a riposo i soggetti inclusi nel 3° contingente.

Occorre adesso valutare se ricorressero o meno nella fattispecie quelle inderogabili esigenze cui fa riferimento la sentenza della Corte Cost. n. 822 del 1988.

Malgrado l'art. 39 della L. reg. 10/00 fosse stato oggetto di discussioni e di rilievi anche da parte della Sezione di controllo di Codesta Ecc.ma Corte, esso non solo non è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, ma se esaminato in maniera obiettiva non appare una norma svolta a stabilire un privilegio rispetto alla normativa statale applicabile a tutti gli altri dipendenti pubblici.

Infatti anche lo Stato, prima di pervenire alla riforma del sistema

previdenziale, poi operato con la L. 8.8.1995 n. 335, nel sospendere l'applicazione delle disposizioni relative a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, prima con D. L. 26.11.1994 n. 654 e poi con la L. 23.12.1994 n. 724, ha derogato a tale divieto generale in presenza di particolari situazioni. Fra queste è quella relativa ai lavoratori dipendenti da enti per i quali fossero stati avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative (art. 1, comma 4° lett. b) del D. L. 654/94 e art. 13 comma 4, lett. g) della L. 724/94).

La Regione Siciliana, allorché con L. Reg. 15.5.2000 n. 10 si è adeguata ai principi mancanti del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'art. 5, comma 1° ha determinato in via provvisoria e in attesa della attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV (conferimento di funzioni agli enti locali) e VII (riordino del sistema pensionistico) la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale con riferimento al personale inquadrato alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Conseguentemente il comma 2° dello stesso art. 5 ha dettato disposizioni per le successive variazioni delle dotazioni organiche, finalizzandolo al contenimento della spesa anche in relazione alla "verifica degli effettivi bisogni, correlata all'attuale distribuzione delle risorse umane, all'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni" e " con specifico riferimento alle necessarie modificazioni istituzionali, ai processi di delega, riordino, trasferimento di funzioni, alle disposizioni di processi di decentramento ed alle conseguenti

esigenze organizzative finalizzate ad obiettivi di contenimento della spesa".

E' quindi evidente che le disposizioni dell'art. 39, contenute nel titolo VIII al quale l'art. 5 della L. reg. 10/00 fa riferimento, sono state dettate allo scopo di agevolare l'esodo del personale che a seguito del processo di ristrutturazione conseguente soprattutto al conferimento di funzioni agli enti locali di cui al titolo IV della stessa legge, cui pure fa riferimento il sopraccitato art. 5, si prevedeva risultare in esubero rispetto alla prevedibile e predisposta rideterminazione della pianta organica.

Infatti l'art. 39 consente il pensionamento anticipato entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica al 31.12.1993.

Se fosse stata una norma volta a conferire un privilegio ai dipendenti in servizio non avrebbe avuto senso la limitazione percentuale, giacchè in tal caso si sarebbe determinata una discriminazione fra soggetti tutti nelle medesime condizioni.

Trattandosi, invece, di una norma volta a favorire la ristrutturazione e il riordino dell'apparato burocratico regionale, la limitazione è legittima perché correlata all'interesse pubblico a mantenere in servizio il personale necessario, in relazione alle funzioni che sarebbero state mantenute in capo all'amministrazione regionale.

E' quindi evidente che la norma di cui all'art. 39 non può considerarsi in controtendenza rispetto ai principi fissati nell'ordinamento statale e applicabili anche alle Regioni a statuto

speciale, in quanto nello stesso ordinamento statale era stata prevista una deroga allorquando essa era conforme ad una esigenza di riduzione del personale in relazione ad una ristrutturazione dell'Ente, tanto più che l'elefantiasi dell'apparato burocratico regionale è notoria ed è stata anche stigmatizzata in sede di parificazione dei suoi bilanci annuali.

Né possono invocarsi esigenze di contenimento della spesa pubblica in quanto, se, come è incontestabile, l'organico della burocrazia regionale è già sovradimensionato e lo sarà maggiormente per effetto del trasferimento di numerose funzioni in capo agli enti locali, il collocamento in pensione del personale che è stato ritenuto sovrabbondante, peraltro risultato inferiore alla percentuale consentita, non può che ridurre gli oneri finanziari della Regione.

Tengasi peraltro presente che per il collocamento anticipato in pensione era richiesta un'anzianità di servizio di 25 anni e il trattamento pensionistico spettante con tale anzianità di servizio è pari al 75% della base stipendiale e quindi ciò determina già di per sé un risparmio di spesa rispetto al trattamento di attività.

Se a ciò si aggiunge il risparmio connesso alla mancata erogazione delle indennità accessorie spettanti al personale in servizio anche in relazione al tipo di prestazione resa, e non pensionabili, quali buoni pasto, indennità di amministrazione, indennità video, indennità di sportello, indennità di tutela e vigilanza, indennità di pubblica sicurezza ecc., nonché quello connesso agli oneri contributivi

pensionistici gravanti sull'Amministrazione e gli accantonamenti per il trattamento di fine servizio, il risparmio dell'Amministrazione è ancora più evidente.

A ciò si aggiunge che il personale mantenuto in servizio allorquando maturerà i requisiti per il collocamento in pensione secondo la normativa di cui alla L. 335/95 avrà diritto ad un trattamento pensionistico superiore.

Proprio al fine di sfatare la preoccupazione che il mantenimento in servizio del personale potesse costituire un aggravio di spesa, allorquando era stata prospettata dal Governo regionale la possibilità di abrogare l'art. 39 della L. reg. 10/00, alcune organizzazioni sindacali avevano sottoposto sia al Governo regionale, sia ai deputati regionali una analisi dettagliata dei costi maggiori che invece sarebbero derivati da tale blocco dei pensionamenti anticipati, analisi che sarà prodotta in giudizio.

E' quindi evidente che non sussistendo esigenze di interesse pubblico, ed avendo la norma di cui all'art. 20 della L. reg. 21/03 effetti arbitrari e sperequativi, essa va ritenuta costituzionalmente illegittima.

II) Violazione dell'art. 38, comma 2° della Costituzione

L'art. 20, comma 5° della L. reg. 29.12.2003 n. 21 dispone che i dipendenti inseriti nei contingenti ex art. 39, comma 8° della L. reg. 15.5.2000 n. 10 che avessero chiesto di riscattare, di avere riconosciuto o di avere ricongiunto, dopo l'entrata in vigore della L. reg. 10/00 periodi non coperti da retribuzione, possano chiedere il

rimborso delle quote eventualmente versate.

Aggiunge poi che, relativamente ai periodi coperti da retribuzione la rinuncia e il relativo rimborso restano subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa.

La seconda parte della norma deve considerarsi incondizionatamente applicabile per quel che concerne eventuali servizi non coperti da retribuzione prestati alle dipendenze della stessa Regione siciliana, quali per esempio i periodi di decorrenza giuridica retroattiva della nomina rispetto alla decorrenza economica della stessa, in quanto il contributo di riscatto avrebbe dovuto corrispondersi alla stessa gestione previdenziale della Regione Siciliana.

Invece, ove si tratti di servizi coperti da contribuzione versata a gestioni previdenziali diverse, ricongiungibili ex L. 29/1979, considerato che trattasi di gestioni previdenziali disciplinate dalla normativa statale e non soggette all'applicazione delle norme regionali l'avversario della condizione ipotizzato dall'art. 20, comma 5° della L. reg. 21/03 è esclusivamente affidato alla manifestazione di volontà di un ante terzo e, quindi, non offre alcuna garanzia di rimborso.

Di conseguenza il dipendente regionale che aveva interesse a chiedere riscatti o ricongiunzioni per il raggiungimento dell'anzianità di servizio utile minima ai fini del collocamento anticipato in pensione, una volta che potrà essere collocato in pensione soltanto

al raggiungimento di una età e di una anzianità contributiva superiore o non avrà alcun interesse al riscatto o alla ricongiunzione, o potrà al massimo avere un interesse parziale nei limiti del periodo che gli consenta il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Quindi, ove la gestione previdenziale interessata non avesse a consentire alla riapertura della posizione assicurativa, cui non è obbligata e alla quale non ha interesse, il dipendente avrebbe sostenuto un maggiore onere previdenziale senza vantaggio alcuno.

Tutto ciò lede ovviamente il diritto del lavoratore, diritto costituzionalmente garantito dall'art. 38, comma 2° della Costituzione alla adeguatezza dei mezzi volti ad assicurare le sue esigenze di vita in caso di vecchiaia, in quanto lo assoggetti ad una contribuzione non necessaria ad assicurargli la suddetta esigenza.

I ricorrenti che hanno chiesto la ricongiunzione di periodi di servizio già assicurati presso gestioni previdenziali disciplinate da normativa statale sono i seguenti:

III) <u>Violazione del combinato disposto degli artt. 73 comma 3° della Costituzione e dell'art. 10, commi 2° e 3° del D.P.R. 28.12.1985 n. 1092.</u>

L'art. 73, comma 3° della Costituzione dispone che le leggi entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Le modalità di pubblicazione delle leggi sono state disciplinate

dall'art. 10 del D.P.R. 28.12.1985 n. 1092 che contiene norme chiaramente rivolte a consentire la compiuta comprensione delle norme pubblicate onde garantire che gli obblighi derivanti dell'introduzione di nuove norme si accompagnino ad una conoscenza completa della reale portata di detti obblighi quali risultano dalle norme.

In particolare il comma 2° di tale articolo dispone che quando una legge disponga la sospensione di una parte di una preesistente espressione normativa, debba pubblicarsi in calce al provvedimento modificativo anche il nuovo testo dell'intera disposizione quale risulta a seguito dell'intera disposizione quale risulta a seguito delle modifiche apportatevi.

Nella presente fattispecie l'art. 20 della L. reg. 21/03 ha disposto la soppressione di alcuni commi dell'art. 39 della L. reg. 10/00 e quindi doveva pubblicarsi in calce alla legge Reg. 21/03 anche il testo dell'art. 39 della L. reg. 10/00, nel testo modificato.

Il comma 3° dello stesso art. 10 del D.P.R. 1092/85 completa altresì la disciplina della pubblicazione della legge, disponendo la pubblicazione delle norme cui la legge che viene pubblicata rinvia. Nella presente fattispecie la L. reg. 29.12.2003 n. 21 è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n. 57 del 30.12.2003 senza che venissero pubblicati anche i testi delle norme modificate per effetto della legge suddetta e i testi delle norme cui tale legge aveva operato rinvii.

L'art. 33 della L. reg. 21/03 ne dispone l'entrata in vigore il giorno

stesso della pubblicazione.

Tuttavia tale pubblicazione, in quanto incompleta non poteva determinare l'entrata in vigore delle legge alla data di pubblicazione stessa.


In effetti, successivamente sul supplemento ordinario della GURS n. 2 del 9.1.2004 è stata ripubblicata con il corredo delle relative note.

Peraltro, poiché con tale nuova pubblicazione con il corredo delle necessarie note non si precisava che trattavasi di ripubblicazione di un testo già pubblicato, sulla GURS n. 3 del 16.1.2004 si è provveduto a pubblicare un "errata – corrige".

Di conseguenza non può ritenersi che la L. reg. 21/03 sia entrata in vigore il 29.12.2003, ma deve ritenersi che essa sia entrata in vigore il 9.1.2004, data di pubblicazione integrale del testo di legge, corredato delle annotazioni necessarie ex art. 10 del D.P.R. 1092/85. Ciò comporta che l'abrogazione delle norme che consentivano il collocamento in pensione anticipato ex art. 39 della L. Reg. 10/00, tuttora in vigore alla data dell'1.1.2004, non poteva precludere il diritto a pensione dei soggetti di cui al terzo o quarto contingente unificati in un unico contingente per effetto della trasformazione dei contingenti da semestrali ad annuali.

Pertanto ove tale motivo di ricorso venga accolto, il diritto a pensione dei suddetti soggetti va riconosciuto indipendentemente ed a prescindere dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della L. reg. 21/03.

A tal fine si precisa che i ricorrenti inclusi nel 3° contingente



Si chiede volersi accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti ad avere liquidata la pensione ai sensi e in applicazione dell'art. 39 della legge della Regione Siciliana 15.5.2000 n. 10, e della normativa nello stesso art. 39 richiamata, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 4° e 5° della Legge della Regione Siciliana 29.12.2003 n. 21 nonché del comma 1° e 6° dello stesso articolo, limitatamente alla parte in cui fa decorrere dall'1.1.2004 l'applicazione della normativa statale in materia di pensione e di indennità di buonuscita, in relazione agli artt. 3, 97 e 38, comma 2° della Costituzione, con conseguente rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale e sospensione del giudizio avanti a Codesta Ecc.ma Corte sino alla decisione della questione di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Palermo 14 Aprile 2004

Avv. Francesco Tinaglia Avv. Gabriella Deplano